



PROTEZIONE CIVILE

**QUATTRO ARTICOLI PER PASSARE DALL' ATTUALE
RESPONSABILITA' GENERALIZZATA (tutti innocenti)
AD UNA RESPONSABILITA' PRECISA
(chi sbaglia, paga subito ed in prima persona).**

Art. 1 - In caso di emergenza di tipo "B"

Il Governo può confermare l'art. 14 della Legge 225/92, adottando il seguente testo: Nulla è innovato circa la collocazione del Prefetto che assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, come previsto dall'articolo 14 della legge 225/92. In alternativa, il Governo può trovare un altro soggetto istituzionale, adottando il seguente testo: Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza, da attivare a livello provinciale, per fronteggiare gli eventi calamitosi, da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 2 - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione il Governo emanerà un Testo Unico di Protezione Civile che sarà aggiornato annualmente dall'Agenzia Nazionale della Protezione Civile.

Art. 3 - Il trasferimento delle risorse finanziarie da attuare nei confronti delle amministrazioni comunali e provinciali sarà possibile unicamente quando i singoli enti locali predisporranno del loro piano di protezione civile previsto dall'articolo 108 della legge 112/98. In mancanza di ciò l'amministrazione regionale si farà carico della redazione del piano che sarà finanziato con le risorse previste dal trasferimento.

Art. 4 - Per quanto riguarda la predisposizione dei piani di emergenza relativi ad eventi particolari e cioè incidenti chimici - industriali, ferroviari, aerei, navali, ecc., rottura di dighe, blocco di autostrade, l'Agenzia Nazionale della Protezione Civile predisporrà un decreto specifico da sottoporre al Governo con cui individuare, sulla base dell'attuale normativa in vigore, un unico soggetto che avrà il compito della pianificazione.